



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

**Camera dei deputati AC 1660**

**Disegno di legge presentato dal Ministro dell'Interno (Piantedosi), Ministro della Giustizia (Nordio) e dal Ministro della Difesa (Crosetto) - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, presentato il 22 gennaio 2024.**

**Memoria presentata dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale – Prof. Avv. Felice Maurizio D'Ettore, Avv. Irma Conti, Prof. Avv. Mario Serio.**



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

**Sommario** - 1. *Inquadramento sistemico dell'articolato del disegno di legge AC 1660 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario".* – 2. *Esame delle aree di interesse dell'Autorità Garante.* - 2.1. *Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza urbana.* - 2.2. *Capo III - Misure in materia del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 124.* - 2.3. *Capo V - Norme sull'Ordinamento penitenziario.*

- Allegato 1: Analisi dei dati relativi al sistema penitenziario (Tabelle 1 - 38).
- Allegato 2: Tabelle e Grafici in merito alla privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia (Tabelle 1- 5, Grafici 1 - 4).

**1. - Inquadramento sistemico dell'articolato del disegno di legge AC 1660 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"**

Il provvedimento in esame, che contiene disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, si compone di 29 articoli – con oggetto eterogeneo e riguardante una pluralità di materie – tesi ad incidere principalmente sulla preesistente legislazione penale attraverso la previsione di nuove fattispecie criminose o l'eventuale aggravamento sanzionatorio, in alcuni casi, di quelle già presenti. Alcune norme tendono a riportare ad un ordine razionale questioni ed istituti già disciplinati dal cosiddetto codice antimafia del 2011 rafforzandone il messaggio di legalità.

Altre disposizioni, specificamente attinenti al trattamento penitenziario, introducono una diversa regolamentazione rispetto alla possibilità di accesso ai benefici, talora in senso restrittivo – ad esempio l'art. 12 che, apportando modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale, rende facoltativo il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno, equiparando il trattamento al caso della madre di prole di età superiore a 1 anno e inferiore a 3 – per altro verso, prefigurando un auspicabile snellimento dei procedimenti autorizzativi di convenzioni per il lavoro detentivo ed incrementando le opportunità lavorative per i detenuti, mediante l'estensione degli sgravi e delle agevolazioni fiscali, già previste dalla c.d. "Legge Smuraglia", anche alle aziende che assumano detenuti ammessi al lavoro all'esterno (artt. 26-28). Si tratta di misure da tempo attese, in quanto positivamente influenti sulla funzione rieducativa/risocializzante della pena e auspicabilmente in grado di ridurre il tasso di recidiva.

In merito agli interventi volti ad incidere sul T.U. Immigrazione (art. 19) si segnalano sin d'ora alcune criticità, anche con riguardo all'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici in relazione a condotte già perseguibili nell'attuale assetto normativo. In tal senso, le previsioni contenute nel presente disegno di legge devono essere valutate secondo una formulazione dell'enunciato legislativo costituzionalmente orientata, tenendo conto altresì della disciplina sovranazionale in materia.

Meritevoli di positiva attenzione, infine, le previsioni volte a tutelare più efficacemente



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*

*Il Collegio*

alcune categorie di soggetti vulnerabili, ovvero gli anziani vittime di truffa e le vittime di usura (cfr. Capo IV).

Prima di operare una più approfondita riflessione sui singoli aspetti del D.D.L. che questa Autorità di garanzia, nell'adempimento del proprio mandato istituzionale, ritiene maggiormente pertinenti alle proprie attribuzioni, si può sin d'ora segnalare come la proposta in esame, considerata nella sua totalità, possa comportare, con riguardo ad alcuni profili sanzionatori, effetti parzialmente incrementativi della popolazione carceraria, ferma restando la valutazione parlamentare del disvalore sociale del fatto incriminato e delle conseguenze punitive connesse alla ragionevole considerazione del principio di offensività in riferimento alle singole fattispecie incriminatrici<sup>1</sup>.

È noto che l'attuale periodo storico sia contraddistinto dal tema nevralgico del sovraffollamento carcerario anche legato ad una serie di vicende e criticità risalenti nel tempo.

Si rileva che al 20 maggio 2024 le persone detenute presenti sono 61.538 per una capienza regolamentare di 51.183 posti di cui disponibili 47.156, con un indice di affollamento che parametrato al primo dato corrisponde al 120,20% e rispetto al secondo dato ammonta al 130,50% (cfr. *Analisi dei dati relativi al sistema penitenziario*, tabella n. 1 - Allegato 1). L'aspetto da segnalare consiste nella crescita graduale e costante della popolazione detenuta, su cui sia il Garante nazionale sia il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, convergono<sup>2</sup>. All'epoca della sentenza *Torreggiani* si era giunti al massimo storico di 69.155 detenuti e al momento della pronuncia della medesima sentenza il sistema italiano ospitava intorno a 65.905 persone detenute (cfr. *Analisi dei dati relativi al sistema penitenziario*, tabella n. 8 - Allegato 1). Di questo passo, se non verranno prese in tempo misure correttive sistemiche, è verosimile pensare che il nostro Paese potrebbe tornare in tempi piuttosto rapidi ai livelli dell'epoca *Torreggiani*. Ed è preciso dovere del Garante

---

<sup>1</sup> Al riguardo, la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 86, depositata il 13 maggio 2024, pubblicata in G.U. il 15 maggio 2024, ribadisce che: “il sindacato di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della pena, dapprima svolto essenzialmente in chiave triadica alla luce del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., ha successivamente valorizzato il parametro di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. sulla finalità rieducativa della pena. Ciò ha comportato l'estensione del sindacato medesimo «a ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore appaia manifestamente sproporzionata non tanto in rapporto alle pene previste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto – direttamente – alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta». Si è altresì coordinato il finalismo rieducativo della sanzione con il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dal primo comma dello stesso art. 27, ovvero con il canone di individualizzazione della pena, il quale «esige che – nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta inflizione da parte del giudice – la pena si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato»” (in tal senso anche C. Cost. sentenza n. 112 del 2019). “Il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)”, Corte cost. cit. n. 86 del 2024.

<sup>2</sup> Tale incremento costante si attesta tra i 350 e i 400 detenuti al mese, come può rilevarsi anche dal testo depositato in occasione dell'*Audizione informale del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione»*, tabella n. 10 - Allegato I alla relazione del 24 aprile 2024 depositata agli atti parlamentari – Commissione II Giustizia.



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

nazionale ribadire la posizione sopra esposta cooperando con tutte le Autorità competenti, con riguardo alla proposizione di soluzioni ragionevoli rispetto alla complessità della materia anche oggetto del presente disegno di legge al fine di contribuire all'adozione di misure idonee ad evitare un eventuale aggravamento delle condizioni di vita detentive, che potrebbe nuovamente esporre il nostro Paese a censure internazionali<sup>3</sup>.

Si tenga conto, infatti, che lo stesso Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la decisione 8 marzo 2016 aveva sottolineato, rispetto al Garante nazionale, la natura di «meccanismo interno indipendente di monitoraggio delle strutture detentive che consentirà alle competenti autorità di adottare prontamente le necessarie misure correttive».

## **Esame delle aree di interesse dell'Autorità Garante**

### **2.1. Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza urbana.**

Il Capo II - *Disposizioni in materia di sicurezza urbana* si articola in diverse disposizioni di differente contenuto e finalità, peraltro collegate dall'intento del legislatore di offrire strumenti di tutela nell'ambito di particolari fattispecie inerenti alla sicurezza urbana.

In particolare, l'articolo 8 "*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui*" fornisce tutela a chi, titolare di diritto reale o anche relativo, su un immobile destinato al proprio domicilio, si trovi impedito a fruirne a causa dell'altrui occupazione senza titolo.

La principale ed a lungo attesa novità, risiede nella previsione di un procedimento d'urgenza al fine di conseguire il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso o anche, a seconda dei casi, nella detenzione, facendo prevalere sia l'interesse alla tutela della situazione giuridica soggettiva riferibile al privato sia l'interesse generale della collettività alla sicurezza sociale, in base all'equo contemperamento dei contrapposti interessi aventi rilievo costituzionale.

Anche l'articolo 9, avente ad oggetto "*Modifiche al codice penale in materia di truffa*", si rende interprete di un'avvertita e diffusa esigenza sociale intervenendo sulla struttura del codice penale tendendo ad inasprire le sanzioni a carico degli autori di truffa in pregiudizio di persone particolarmente vulnerabili, quali le persone anziane.

L'articolo 10 intende estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del cosiddetto "Daspo urbano" introdotta dal Decreto-Legge n. 14/2017, convertito in L. 48/2017.

In particolare, il comma 2 dell'articolo in esame modifica l'articolo 165 del codice penale prevedendo l'obbligo di vincolare la concessione della sospensione condizionale della pena, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nei cinque anni precedenti per reati contro la persona o contro il patrimonio, all'osservanza del divieto di accesso ai luoghi e alle aree indicati al precedente comma 1, abrogando la facoltatività oggi attribuita al giudice dall'articolo 10, comma 5, della suddetta legge. La norma contempla il divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del

---

<sup>3</sup> Cfr. *Audizione informale del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti*, cit., tabella n. 10 – Allegato I alla relazione del 24 aprile 2024 depositata agli atti parlamentari – Commissione II Giustizia.



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

trasporto pubblico e limitazioni nella concessione della sospensione condizionale della pena e si inserisce in una linea di tendenza al rigore normativo penale che implica il rischio dell'irrogazione di pene detentive o previene la possibilità di godere della sospensione condizionale della pena. Ed infatti viene ampliata l'area applicativa del cosiddetto Daspo urbano e stabilito il divieto di accesso nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, il cui mancato rispetto può impedire la concessione della citata sospensione condizionale.

Con l'articolo 11, in materia di impedimento della libera circolazione su strada, il DDL torna ad occuparsi di "blocchi stradali", modificando l'articolo 1-bis d.lgs. 66/1948. La norma sanziona la "*condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata ostruendo la stessa con il proprio corpo*". La disposizione in esame trasforma la fattispecie da illecito amministrativo (punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 €) a fattispecie penale sanzionata con la reclusione fino a 1 mese o la multa fino a 300 €, introducendo altresì un'aggravante speciale ove tali condotte siano realizzate da più persone riunite, che comporta l'applicazione di una pena da 6 mesi a 2 anni di reclusione.

Si rende opportuno, ai fini di una ragionevole applicazione della norma, tenere conto di un equo bilanciamento degli interessi contrapposti di rango costituzionale, considerata la *ratio* della disposizione che richiede una definizione dell'interesse preminente tutelato dalla norma e la conseguente concreta valutazione di proporzionalità della pena comminata anche alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale.

L'articolo 12 "*Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti*" rende facoltativo il differimento della pena nei confronti di donne in stato di gravidanza e madri di prole fino ad un anno d'età, in luogo dell'obbligatorietà indicata in tali casi dalla norma vigente, fatta salva la possibilità di applicazione, nei casi considerati dal D.D.L., della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter Op; di fatto, equiparando la proposta di rinvio facoltativo a quello già previsto nel caso di donne madri di figli compresi tra uno e tre anni (cfr. *Analisi dei dati relativi al sistema penitenziario*, tabella n. 10 - Allegato 1; alla data del 20 maggio 2024 risultano 21 detenute madri con 23 figli. - Al 31 dicembre 2023 risultavano invece 12 donne detenute in gravidanza, tabella n. 14 – Allegato 1 cit.). L'unica differenza che rimarrebbe tra i due casi considerati è quella secondo la quale – in presenza di concreta inopportunità di disporre il rinvio della pena in ragione di una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti – nei casi di donne incinte madri di figli entro il primo anno d'età, l'esecuzione della pena debba necessariamente espletarsi presso un Istituto o Sezione a custodia attenuata per madri detenute (ICAM), strutture nelle quali, nella stessa ipotesi di non praticabilità del differimento, possono eseguire la pena anche le donne madri di figli tra uno e tre anni ma soltanto come alternativa alla detenzione.

Un profilo di criticità riguarda le strutture degli ICAM istituiti dalla L. 21 aprile 2011, n. 62 (proprio "a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori"), che, come noto, risultano inadeguate ad accogliere la popolazione potenzialmente interessata, sia sul piano numerico



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

(su tutto il territorio nazionale attualmente sono attivi soltanto un ICAM e quattro Sezioni. L'ICAM di Lauro, in provincia di Avellino, ha struttura e forma organizzativa autonoma, essendo gli altri quattro inseriti, come Sezioni, all'interno delle Case circondariali di Cagliari, Milano San Vittore, Torino e Venezia femminile, risultando peraltro quest'ultimo non utilizzato<sup>4</sup>. Sotto l'aspetto strutturale, l'ICAM riproduce essenzialmente le condizioni detentive tipiche degli istituti di pena, all'interno dei quali, come detto, insistono alcuni di essi. Inoltre, la stessa L. 62/2011 ha affiancato agli ICAM la previsione di "case famiglia protette" (articolo 3) – che avrebbero dovuto sorgere sulla base di più puntuali criteri rimandati all'emanazione di successivi decreti attuativi (articolo 4) – nelle quali espriare la pena anche in alternativa all'eventuale impedimento di altre strutture maggiormente contenitive o di altro luogo di privata dimora, sul presupposto che si fosse già espriato almeno un terzo o quindici anni della pena, anche nei casi di delitti indicati all'articolo 4-bis Op.

Dal recente monitoraggio eseguito dal Garante nazionale in merito alle condizioni delle donne detenute con prole al seguito, è emerso che nell'ICAM di Lauro i bambini presenti hanno un'età compresa tra i 4 e gli 8 anni, e dunque non risultano bambini aventi un'età inferiore ai 3 anni.

Va ulteriormente ricordato che in una precedente proposta di legge (N° 2298) presentata nella XVII Legislatura alla Camera dei Deputati l'11.12.2019 d'iniziativa dei deputati Siani e Altri, tra le diverse proposte, si prevedeva la promozione e la valorizzazione del modello delle "case famiglia protette", pur mantenendo il ricorso agli ICAM per le donne con prole, al fine di garantire prioritariamente la condizione dei bambini evitando loro l'impatto con il carcere.

La proposta di modifica in esame potrebbe non risolvere in modo esaustivo il problema della presenza di bambini negli istituti penitenziari. Si tratta di una condizione che contrasta con i principi nazionali e soprattutto internazionali sanciti in materia di protezione dei minori, avuto particolare riguardo alla tutela che, tra i diversi altri documenti, vi attribuisce la Convenzione ONU sui diritti dei minori di New York del 1989, che impone di tenere debitamente conto in ogni decisione giudiziaria del "superiore interesse del minore" in qualche modo e a diverso titolo coinvolto.

La disposizione proposta va letta anche alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza in particolare costituzionale, che prevede l'illegittima applicazione automatica della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Corte cost., sentenza n. 102/2020), fermo restando quanto sopra appena evidenziato in merito alla preminenza dell'interesse del minore<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Va precisato che suppliscono alle carenze strutturali, le 19 Sezioni "Donne con prole" dislocate in diversi istituti penitenziari sul territorio nazionale.

<sup>5</sup> "È ben vero che le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali con il genitore vengono meno, come prevedono all'unisono l'art. 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 24, comma 3, CDFUE, allorché la prosecuzione di tale rapporto sia contraria all'interesse preminente del minore. Ma non è ragionevole assumere che la sospensione dalla responsabilità genitoriale di chi si sia in passato reso responsabile del delitto di cui all'art. 574-bis cod. pen. costituisca sempre



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Appare opportuno, anche in considerazione della tutela dell'interesse del minore, accompagnare la decisione derivante dall'applicazione della norma in ordine alla condizione del minore e al suo collocamento, ad un percorso rieducativo<sup>6</sup> e di sostegno alla genitorialità così come ribadito dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Le disposizioni in materia di sicurezza urbana, si concludono con l'articolo 13. La norma in esame, relativa all'impiego di minori nell'accattonaggio, si colloca nel medesimo binario aggravante di altre precedenti disposizioni prevedendo sia l'innalzamento da 14 a 16 anni dell'età dei minori il cui impiego nella cennata attività è vietato sia aumentando la pena edittale massima da 3 a 5 anni. Anche per tale previsione normativa, può rivelarsi opportuna ogni ulteriore valutazione in merito alla proporzionalità della pena nella sua configurazione edittale anche alla luce dei principi pure di recente richiamati dalla giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alla specifica modulazione della misura astratta della pena in funzione della sua concreta inflizione da parte del giudice nell'apprezzamento della gravità del singolo fatto di reato.

***2.2. - Capo III - Misure in materia del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 124.***

Nel capo III la proposta prende in esame la tutela della sicurezza del personale delle forze di polizia. In particolare, l'articolo 14 modifica gli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, introducendo una circostanza aggravante nel caso che il fatto sia commesso ai danni di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. L'aggravamento del trattamento sanzionatorio della fattispecie è reso evidente dall'infrequente previsione del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla menzionata aggravante. La norma, inoltre, configurando

---

e necessariamente, come pare presupporre il legislatore, la soluzione ottimale per il minore”, in tal senso ancora Corte cost. n. 102 del 2020.

<sup>6</sup> Cfr., tra le altre, Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, 31/10/2017, nel caso in esame, il padre era un condannato in via definitiva a una lunga pena detentiva per gravissimi reati connessi alla sua appartenenza, in posizione apicale, alla 'ndrangheta. Il Tribunale ha disposto: a) la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e la designazione di un curatore speciale per i minori, con co-affido alla madre, che aveva dato segni di cambiamento, e al servizio sociale territoriale; b) l'adozione di misure volte al recupero dell'intero nucleo familiare, al fine di scardinarlo dalla logica criminale; c) la creazione di percorsi individualizzati, con la collaborazione anche di altre strutture specializzate, per garantire, da un lato, la regolare crescita fisico-psichica dei minori, dall'altro, il recupero/sostegno delle capacità genitoriali, sia della madre che del padre, anche al fine (quanto al padre) di garantire lo svolgimento di incontri adeguati con i figli nella struttura carceraria. Sotto altro profilo, secondo l'articolo 333 del codice civile, quando il giudice ritiene di non dovere dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale può sempre adottare “gli opportuni provvedimenti che la limitino”, e disporre l'allontanamento del figlio oppure del genitore. Se i motivi che avevano imposto la decadenza vengono meno, il giudice può reintegrare il padre o la madre nella responsabilità genitoriale perduta, a condizione che sia “escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio” (art. 332 c.c.).



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

la circostanza aggravante come privilegiata, non consente l'operatività del bilanciamento delle circostanze del reato previsto dall'art. 69 c.p.<sup>7</sup>

Anche l'art. 15, concernente il trattamento sanzionatorio delle lesioni personali ad ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni, innova l'ordinamento penale, allargando di nuovo lo spettro delle ipotesi di delitti suscettibili di incidere sul panorama delle sanzioni produttive di prolungate privazioni della libertà personale. In particolare, la disposizione produce conseguenze di ricaduta su una norma codicistica, l'art. 583 quater c.p., in ragione della previsione di una nuova fattispecie con pene molto severe: nel caso di lesioni gravissime la reclusione è stabilita da 8 a 16 anni<sup>8</sup>.

\*\*\*\*

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare questa Autorità di Garanzia, nel monitorare le condizioni di vita delle persone private della libertà, indirettamente monitora anche le condizioni professionali degli operatori che devono porre in essere le procedure limitative della libertà, in fase di arresto e fermo, e successivamente di custodia, all'interno delle camere di sicurezza, nelle more del giudizio di convalida dell'arresto e fermo, e negli istituti penitenziari per adulti o minori a seguito del procedimento del giudice.

Non a caso oltre alla mappatura di tutti gli istituti penali presenti sul territorio nazionale, il Garante detiene anche la mappatura di tutte le camere di sicurezza, articolate per territorio e per tipologia di forza (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) con aggiornamento periodico sullo stato di agibilità e della numerosità delle persone fermate (Tabelle e grafici in merito alla privazione della libertà da parte delle Forze di polizia – Allegato 2). Quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante per l'attività di monitoraggio posta in essere dal Garante, poiché, un'insufficiente dotazione di camere di sicurezza agibili, oltre che sulle condizioni della persona privata della libertà comporta innumerevoli criticità per l'operatore che ha posto in essere l'arresto o il fermo, e che deve garantire la custodia della persona privata della libertà.

\*\*\*\*

---

<sup>7</sup> La disposizione prevede un'aggravante di un terzo della pena edittale (e non sino ad un terzo). L'eventuale notevole innalzamento del minimo edittale, che nella fattispecie impedisce l'applicazione di alcuni benefici, non appare consentire l'utilizzo di alcuna "valvola di sicurezza" che possa permettere al giudice di temperare la sanzione. Sotto tale profilo, la Corte costituzionale ha prefigurato l'additiva di circostanze attenuanti per le pene eventualmente configurabili come sproporzionate in relazione all'irrogazione della sanzione non ragionevolmente proporzionata all'effettiva gravità del fatto. In tal senso, il legislatore può apprezzare ogni possibile ulteriore e diversa misura che, nell'ambito della puntuale definizione della fattispecie, consenta di commisurare l'inflizione della pena ai parametri in argomento oggettivamente enucleati dalla giurisprudenza costituzionale più volte citata.

<sup>8</sup> Vedi supra, note 1 e 7.



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*

*Il Collegio*

Il Disegno di legge in esame, prevede, tra le altre disposizioni, quella specificamente contenuta nell'art. 18 (*Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari*), che modifica l'art. 415 c.p. con inserimento di un comma aggiuntivo che introduce un'aggravante comune rispetto al reato di "Istigazione a disobbedire alle leggi" nel caso in cui la condotta risulti realizzata "all'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute". Rispetto a tale aggravante, si raccoglie l'avvertita sollecitazione finalizzata a prevenire qualsiasi forma di induzione astrattamente in grado di poter sfociare in disordini e turbative in luoghi – come per l'appunto quelli carcerari – potenzialmente idonei per perimetrazione e tipologia di soggetti ristretti ad amplificare in termini di elevata pericolosità fenomeni di protesta, stimolati dall'interno della struttura ovvero *ab externo*. Si tratta di norma frutto di gestazione nella sua caratterizzazione special-preventiva.

Altra previsione contenuta nel disegno di legge è quella concernente l'introduzione di una nuova fattispecie di reato da inserirsi all'art. 415 bis c.p. con titolazione "*Rivolta all'interno di un istituto penitenziario*" con cui si punisce, da 2 a 8 anni per gli organizzatori o promotori e da 1 a 5 anni per i partecipanti, la rivolta commessa da minimo 3 persone all'interno degli istituti penitenziari mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione. I commi terzo e quarto prevedono aggravanti per l'uso di armi ovvero nei casi in cui conseguano lesioni o morte. Il comma quinto espande la valenza del nesso causale rispetto alle lesioni o alla morte anche agli eventi determinatisi immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.

Un primo spunto di riflessione, rispetto al tratteggiato art. 415 bis c.p., concerne la sua collocazione sistematica all'interno del libro II, titolo V del codice penale dei "delitti contro l'ordine pubblico".

Da questo punto di vista, la previsione normativa si stima resistere al "*bis in idem*" rispetto ad altre figure di reato tra cui la resistenza, l'incendio o il danneggiamento ordinariamente riscontrabili in occasione di sollevazioni di detenuti. Sul punto, la apparente criticità può essere efficacemente confutata evidenziandosi come, rispetto alle richiamate norme incriminatrici, quella all'esame del Parlamento sia connotata da una diversità di bene giuridico tutelato, quale appunto, l'ordine pubblico, in grado di poter concorrere e coesistere con i differenti beni giuridici presidiati da altri articoli del codice penale.

Sotto differente profilo, la riflessione va indirizzata sulla correlazione esistente tra il progettato art. 415 bis c.p. e l'art. 41 O.P., evidentemente apprezzato dal Legislatore nella costruzione della nuova norma incriminatrice anche in una proiezione impropria e tale da risolversi in un profilo di illegittimità da più osservatori condivisibilmente sottolineato. L'art. 41 O.P., infatti, titola "Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione" e prevede che "non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti".

Come risulta evidente, quindi, i medesimi elementi della violenza, dei tentativi di evasione e della resistenza, anche passiva, risultano non meditatamente trasfusi e posti ad integrazione dell'art. 415 bis c.p. A questo proposito, si condivide la posizione di chi abbia inteso stigmatizzare soprattutto la non consentibile inclusione della "resistenza passiva" tra le manifestazioni idonee ad integrare una sanzionabile rivolta.



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Gli argomenti spesi al riguardo appaiono convincenti a cominciare dal pertinente richiamo all'art. 27 della Carta costituzionale, con precipuo riferimento al senso di umanità e alla funzione rieducatrice della pena, che devono necessariamente improntare l'esecuzione della stessa, lì dove forme di protesta spesso inscenate per perorare il riconoscimento di propri diritti a fruire di luoghi di detenzione in grado di assicurare condizioni igieniche e complessivamente adeguate siano tali da apparire eventualmente comprensibili.

Tali condotte, se non aggressive e violente ma caratterizzate unicamente da una civile manifestazione dei propri intendimenti, se per un verso possono legittimare un impiego della forza fisica da parte della polizia penitenziaria per evitare che ne scaturiscano disfunzioni o effetti paralizzanti rispetto all'organizzazione e alla normale gestione dei servizi e della sicurezza all'interno dei luoghi di detenzione, per altro verso, non possono assurgere a forme di condotta censurabili penalmente. D'altronde, tale esegesi circa l'irrilevanza penale della resistenza passiva è supportata da numerosi arresti del Supremo Collegio (*ex multis*: Sez. VI, n. 6604/2022; Sez. VI, rv. N. 262342; Sez. VI n. 10136/2013). Sulla scorta di tali premesse, pare fin d'ora prospettabile una eventuale censura di incostituzionalità della norma relativamente all'illegittimo richiamo ivi contenuto circa la rilevanza penale *tout court* della resistenza passiva.

Ulteriore notazione concerne la norma contenuta nel Disegno di legge n. 1660 A.C. di cui all'art. 25 che prevede al comma primo lett. a) una modifica dell'art. 4 bis O.P. con l'aggiunta al comma 1 ter, rispetto al novero dei delitti ivi richiamati, anche di quello di cui all'art. 415 bis c.p. (oltre alla fattispecie prevista dall'art. 415 c.p.). Tale norma contiene profili meritevoli di approfondita rimediazione in sede parlamentare, risultando opportuno circoscrivere le ipotesi di ostatività, senza ricomprendervi in modo indiscriminato tutte le possibili condotte astrattamente idonee ad integrare la fattispecie incriminatrice ma solo quelle connotate da maggiore gravità.

Infine, non ci si può esimere dal riferirsi ai dati elaborati dal Garante nazionale e riportati nelle tabelle n. 18 e n. 19 – Allegato 1, che richiamano un'analisi storica del numero degli eventi classificati come “rivolte” e come “manifestazioni di protesta collettiva” con particolare riferimento al “rifiuto di rientrare nelle celle” e agli “atti turbativi dell'ordine e della sicurezza”. Rispetto alle “rivolte”, la serie storica evidenzia un picco legato al periodo della diffusione della pandemia e, per il resto, un numero complessivamente esiguo di eventi di tal genere che, fino ad oggi, non si è palesato come fenomeno emergenziale. Rispetto alle “manifestazioni di protesta collettiva”, i numeri notevolmente maggiori e la diversa e minore offensività suggeriscono, invece, l'opportunità di valutare, rispetto alla *ratio* della disposizione esaminata, l'inclusione o meno della fattispecie nell'ambito del contenuto di significato posto in via prevalente dal precetto sanzionatorio. In tal senso, la disposizione dovrebbe assumere un contenuto descrittivo di maggiore definizione, anche alla luce del principio di tassatività.

Il riferimento ai rilievi statistici su alcuni tra gli eventi critici che si registrano negli istituti penitenziari e che possono ritenersi di maggiore impatto rispetto alle proposte di cui all'articolo 18 in esame, può in qualche modo sollecitare un'ulteriore riflessione rispetto all'attuale formulazione della norma in esame. Da un confronto tra le ultime annualità si registra una tendenziale significativa diminuzione nell'anno in corso (dal primo gennaio al 20 maggio 2024) degli “Atti turbativi dell'ordine e della sicurezza” (44 alla data del 20



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*

*Il Collegio*

maggio 2024), rispetto ai 107 del 2022, stesso periodo, e soprattutto ai 118 del 2023 (dal 1 gennaio al 20 maggio 2023). Analoga riduzione si osserva riguardo al “Rifiuto di rientrare nelle celle” (sono 100 al 20 maggio dell’anno in corso, a fronte dei 199 del 2022 e dei 198 dell’anno scorso, stesso periodo). Le stesse “Rivolte” risultano in decremento o, comunque, in misura contenuta (soltanto 1 nell’anno in corso, 1 nel 2023 e 1 nel 2022). Sugli altri eventi critici si richiamano le tabelle riportate nell’Allegato 1.

Nel Capo III in esame dell’articolato proposto, viene anche ricompresa una disposizione (articolo 19 che reca *Modifiche all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti*) avente *ratio* e finalità proprie tali da richiedere una analisi particolare non esattamente riferibile alla collocazione scelta del testo normativo all’interno del D.D.L. AC 1660. L’articolo 19, infatti, interviene sull’articolo 14 del T.U. Immigrazione introducendo una nuova fattispecie criminosa ascrivibile a coloro che durante il trattenimento in uno dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o la permanenza in uno dei centri di cui all’articolo 10 ter del T. U. Imm. o in uno dei centri per richiedenti asilo di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Centri di prima accoglienza e i Centri di Accoglienza Straordinaria-CAS), ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Sistema di accoglienza e integrazione – Sai), mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere in tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta.

Tale condotta è punita con la reclusione da uno a sei anni mentre la mera partecipazione alla rivolta è punita con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Inoltre, la disposizione prevede le seguenti aggravanti: reclusione da due a otto anni se il fatto è commesso con l’uso di armi; reclusione da dieci a venti anni nelle ipotesi in cui, nel corso della rivolta, taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, anche se il decesso o la lesione personale sia avvenuta immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa. La disposizione è diretta a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di almeno tre cittadini stranieri trattenuti o accolti in uno dei centri di trattenimento o di accoglienza per richiedenti asilo. La norma riguarda anche le strutture per minori stranieri non accompagnati.

Il Garante nazionale, considerate le sue specifiche attribuzioni, esprime perplessità in ordine all’introduzione di nuove fattispecie di reato integrate, in massima parte, da condotte già perseguibili secondo la legislazione vigente<sup>9</sup>.

In base alla formulazione proposta, integrano il reato le condotte di violenza, minaccia, resistenza – anche passiva – all’esecuzione degli ordini impartiti posti in essere da tre o più persone.

L’equiparazione delle condotte di violenza e di minaccia a quella di resistenza passiva potrebbero eccedere i limiti della ragionevolezza, come notato sotto altro profilo nell’esame

---

<sup>9</sup> Tabella n. 5 allegato 2 – Persone arrestate all’interno dei CPR 2020- 2022



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

del precedente art. 18. A tal riguardo, si rammenta che la violazione del primo precetto indirizzato alle persone trattenute nei Cpr, relativo al divieto di allontanamento dalla struttura, non integra il reato di evasione.

Deve altresì essere chiarito se, nell'ottica del proponente, la censura miri a punire anche forme di opposizione avverso ordini impartiti dal Direttore o dal personale del centro, e comunque da persone non appartenenti alle forze di polizia. Una simile prospettiva richiederebbe una specifica tipizzazione del fatto penalmente rilevante, considerata altresì la qualificazione soggettiva del personale e della direzione del Cpr. A tale proposito, deve essere infatti rammentato che ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25/2008, come modificato dal DL 13/2017, è da riconoscersi qualifica di pubblico ufficiale ai responsabili dei centri di accoglienza e trattenimento esclusivamente per l'attività di notificazione degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

Infine, come evidenziato dal *dossier* del Servizio studi della Camera il precetto penale non apparirebbe chiaramente definito circa l'applicabilità indistinta delle aggravanti previste in caso di mera partecipazione alla manifestazione di protesta.

### **2.3. – Capo V – Norme sull'Ordinamento penitenziario**

Il Capo V del D.D.L. in esame è dedicato alle norme sull'Ordinamento Penitenziario. In particolare, l'art. 25 (*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati*) ricomprende le ipotesi avanzate con il precedente art. 18 del D.D.L. nel già esteso catalogo dei reati "ostativi" elencati all'articolo 4 bis OP, subordinando in tal modo la concessione di benefici penitenziari (lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla pena detentiva, etc.) alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva anche nei casi di istigazione a disobbedire alle leggi, come aggravante speciale integrata all'art. 415 cp, e di rivolta, quale reato di cui all'art. 415-bis cp di nuovo conio.

Invece, con la proposta di cui alla lettera b) dello stesso articolo in esame, che riguarda un diverso contenuto di significato rispetto all'ipotesi di cui alla lettera a), si stabilisce un termine di sessanta giorni in capo all'amministrazione penitenziaria per pronunciarsi rispetto alle proposte avanzate da soggetti pubblici e privati per l'inserimento lavorativo delle persone detenute e internate, attraverso un'integrazione operata all'articolo 20 OP.

Non può che essere accolta con favore ogni iniziativa volta ad aumentare e concretizzare opportunità di impiego lavorativo rivolte alle persone private della libertà personale, attesa la criticità che ancora connota tale aspetto, nonostante l'importante intervento riformatore già operato in materia dal D.lgs. 123/2018 nell'auspicata prospettiva di attribuire all'attività di lavoro svolta dalle persone detenute o internate lo stesso statuto anche in termini di tutele riconosciute a quella svolta nella società libera. Ciò che non appare convincente è, invece, la proposta di estendere ulteriormente la lista dei reati "ostativi" alla concessione dei benefici



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

penitenziari, come la stessa liberazione condizionale della pena, soprattutto per l'ambivalenza interpretativa cui si prestano le nuove previsioni che si vorrebbero integrare, rispetto alla quale si richiamano qui le considerazioni già svolte in precedenza.

Con l'articolo 26 (*Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti*) si prevede di estendere alle aziende pubbliche o private o cooperative sociali che organizzino attività produttive o di servizi anche all'esterno degli istituti penitenziari (dunque non soltanto per attività svolte all'interno delle carceri come prescrive la norma vigente) le agevolazioni previste dalla L. 381/1999 in ordine alla riduzione delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale riguardante i contributi relativi alle persone detenute o internate impiegate. La norma accoglie un orientamento che si era palesato anche nelle richieste derivanti dalla prassi amministrativa in materia e risultanti anche all'Autorità Garante in base a numerose sollecitazioni provenienti pure dal mondo imprenditoriale.

Sempre in materia di attività lavorativa delle persone detenute, con l'articolo 27 (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante) si propone di estendere al comma 4 dell'articolo 47 oggetto di modifica la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante (tipologia già indicata all'art. 44 dello stesso testo) anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e coloro che sono ammessi al lavoro all'esterno *ex art. 21 Op.*

Le proposte modifiche all'Ordinamento Penitenziario si concludono con l'articolo 28 (*Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario*). Attraverso una proposta di delega al Governo si prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, lo stesso Governo provveda ad apportare modifiche alle norme del Regolamento di esecuzione della legge sull'ordinamento penitenziario che disciplinano l'organizzazione del lavoro (art. 47 e altri), secondo alcuni criteri individuati dallo stesso DDL (articolo 28, lettere a-f).

Anche per quest'ultimo articolo si ritengono valide le considerazioni di favore svolte con riferimento agli artt. 25 e 26.

Roma 20 maggio 2024

Presidente  
Prof. Avv. Felice Maurizio D'Ettore  
Componente  
Avv. Irma Conti  
Componente  
Prof. Avv. Mario Serio



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

**Camera dei deputati AC 1660**

**Disegno di legge presentato dal Ministro dell'Interno (Piantedosi), Ministro della Giustizia (Nordio) e dal Ministro della Difesa (Crosetto) - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, presentato il 22 gennaio 2024.**

**Memoria presentata dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale – Prof. Avv. Felice Maurizio D'Ettore, Avv. Irma Conti, Prof. Avv. Mario Serio.**



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*

*Il Collegio*

## **Allegato 1**

### **Analisi dei dati relativi al sistema penitenziario<sup>1</sup>**

#### **Indice**

<b>N° Tabella /Grafico</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Pagina</b>
1	Dati generali – Data rilevazione 20/05/2024	4
2	Detenuti presenti per cittadinanza – Data rilevazione 20/05/2024	4
3	Posizione giuridica – Data rilevazione 20/05/2024	5
4	Detenuti presenti per sesso – Data rilevazione 20/05/2024	5
5	Tipologia del detenuto – Data rilevazione 20/05/2024	5
6	Durata della pena inflitta e residua – Data rilevazione 17/05/2024	6
7	Espulsi – Periodo dal 17/05/2023 al 17/05/2024	6
8	Situazione presenza detenuti periodo analisi: massimo storico, Torreggiani, Archiviazione Torreggiani , fase emergenza Covid, fase post emergenza Covid	7
9	Analisi eventi critici dal 01/01/2023 fino al 20/05/2023 e dal 01/01/2024 fino al 20/05/2024	8
	<b>Articolo 12 – Esecuzione penale nei confronti di detenute madri</b>	
10	Detenute madri con figli al seguito – Data rilevazione 20/05/2024	9
11	Donne con prole – Primo quadrimestre 2024	9
12	Detenute madri con figli al seguito - Anno 2023	9
13	Detenute madri con figli al seguito - Anno 2022	10
14	Detenute madri e asili nido - Anni 2014 - 2023	9
	<b>Articolo 18 – Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari</b>	
15	Tipologia Istituti penitenziari	11
Grafico 1	Tipologia Istituti penitenziari	11
16	Istituti penitenziari, Sezioni, Reparti	11
Grafico 2	Istituti penitenziari, Sezioni, Reparti	12
17	Numero di detenuti presenti nelle sezioni a custodia aperte e chiuse- Storico 2019-2024	13
Grafico 3	Numero di detenuti presenti nelle sezioni a custodia aperte e chiuse- Storico 2019-2024	13
18	Manifestazioni di protesta collettiva – Rifiuto di rientrare nelle celle, atto turbativo dell'ordine e sicurezza, detenuti partecipanti	14
Grafico 4	Manifestazioni di protesta collettiva – Rifiuto di rientrare nelle celle, atto turbativo dell'ordine e sicurezza, detenuti partecipanti	14
19	Rivolte: storico 2014-2024	15
20	Manifestazioni di protesta collettiva - Atti turbativi dell'ordine e della sicurezza avvenuti negli Istituti penitenziari dal 1.3.2020 al 20.4.2020 (Periodo inizio diffusione Covid-19)	16

<sup>1</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica. Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano.



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

21	Rivolte avvenute negli Istituti penitenziari dal 1.3.2020 al 20.4.2020 (Periodo inizio diffusione Covid-19)	17
22	Principali tipologie di reato – Detenuti presenti al 31 dicembre 2023	18
	<b>Articolo 25 – Concessione di benefici ai detenuti</b>	
23	Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari per effetto della legge 199/2010 dal 1° gennaio al 31 marzo 2024	19
24	Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari per effetto della legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 marzo 2024	20
25	Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari per effetto della legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2023	21
26	Detenuti presenti in regime di semilibertà alla data del 17/05/2024	22
27	Usciti in misura alternativa – Periodo dal 17/05/2023 al 17/05/2024	22
28	Permessi concessi ai detenuti – Storico 2019/2023	23
Grafico 5	Permessi concessi ai detenuti – Storico 2019/2023	23
	<b>Articolo 26 – Attività lavorativa dei detenuti</b>	
29	Detenuti presenti e lavoratori - Periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024	25
30	Mercede netta totale - Periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024	25
31	Ore lavorate totali - Periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024	25
32	Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia - Situazione al 30 giugno 2023	26
33	Detenuti lavoratori in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2023	27
34	Detenuti lavoratori in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2023	28
35	Detenuti lavoratori per datore di lavoro - Detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria 30 giugno 2023	29
36	Detenuti lavoratori per datore di lavoro - Detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria	30
	<b>Articolo 27 – Apprendistato professionalizzante per i detenuti</b>	
	<b>Articolo 28 – Organizzazione del lavoro dei detenuti</b>	
37	Detenuti inseriti in corsi professionali - Corsi professionali per regione- Primo semestre 2023 (data di rilevazione 30 giugno 2023)	31
38	Detenuti inseriti in corsi professionali - Corsi professionali per tipologie- Primo semestre 2023 (data di rilevazione 30 giugno 2023)	32



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 1 – Dati generali – Data rilevazione 20/05/2024<sup>2</sup>

Titolo	Risultato
Detenuti presenti	61.538
Capienza regolamentare	51.183
<b>Posti regolarmente disponibili</b>	<b>47.156</b>
<b>Indice di affollamento (rapporto tra detenuti presenti e posti regolarmente disponibili)</b>	<b>130,50 %</b>
Indice di affollamento (rapporto tra detenuti presenti e capienza regolamentare)	120,20%
<b>Detenuti allocati in mq &lt; 3 (effettivamente registrati in camera)</b>	
	<b>92 (1,12%)</b>
Detenuti allocati in mq > = 3 e < = 4 (effettivamente registrati in camera)	14.561 ( 23,66%)
Detenuti allocati in mq > = 4 (effettivamente registrati in camera)	46.293 (75,22%)
	N° complessivo detenuti registrati in camera 60.946
Mediana dell' età dei detenuti presenti	
	42 anni (2,7 %)
Moda del grado d'istruzione dei detenuti presenti	
	Licenza media inferiore (29.44%)
Moda dello stato civile dei detenuti presenti	
	Celibe o nubile (30,98%)
Moda della condizione lavorativa dei detenuti presenti	
	Disoccupato (8,82%)
Numero dei figli dei detenuti presenti che dichiarano di avere figli	
	2 figli (34,22%)
<b>Ingressi dalla libertà dal 20/05/2023 al 20/05/2024</b>	
	42.799
<b>Usciti in libertà dal 20/05/2023 al 20/05/2024</b>	
	28.701
<b>Espulsi dal 20/05/2023 al 20/05/2024</b>	
	452
<b>Usciti in misura alternativa dal 20/05/2023 al 20/05/2024</b>	
	18.517

Dall'analisi, si evince che i detenuti presenti sono 61.538; i posti regolarmente disponibili ammontano a **47.156**, rispetto alla capienza regolamentare di 51.183 (Divario – **4.027 posti**). Da un'analisi più approfondita è emerso tale criticità è dovuta all'attuale inagibilità di diverse camere di pernottamento e in alcuni casi di intere sezioni detentive (come per esempio CC di Milano San Vittore, ove l'indice di sovraffollamento si attesta al **229,48 %** ed è quello che detiene il primato sui restanti 189 Istituti). A livello nazionale la criticità sovraesposta determina un indice di sovraffollamento del **130,50%**. (Cfr. tabella n 1)

Tabella n. 2 – Detenuti presenti per cittadinanza – Data rilevazione 20/05/2024<sup>3</sup>

Cittadinanza	Detenuti presenti
<b>Straniera</b>	
Comunitaria	2.830 (4,6%)
Extracomunitaria	16.436 (26,71%)
<b>Totale straniera</b>	<b>19.266 (31,31%)</b>
<b>Italiana</b>	
	<b>42.271 (68,69%)</b>
<b>Totale</b>	<b>61.538</b>

<sup>2</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano.



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 3 – Posizione giuridica – Data rilevazione 20/05/2024

<b>Posizione giuridica</b>	<b>Detenuti presenti</b>
In attesa di primo giudizio	9.486
Appellante	3.475
Ricorrente	2.006
Pos. giur. mista senza definitivo	786
Definitivo	41.355
Pos. giur. mista con definitivo	4.088
Internati	325
Da impostare	17
<b>Totale</b>	<b>61.538</b>

Tabella n. 4 – Detenuti presenti per sesso – Data rilevazione 17/05/2024

<b>Regione</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
Lombardia	8.496	454	8.950
Campania	7.175	365	7.540
Sicilia	6.363	438	6.801
Lazio	6.553	240	6.793
Puglia	4.183	215	4.398
Piemonte	4.140	162	4.302
Emilia Romagna	3.506	168	3.674
Toscana	3.083	78	3.161
Calabria	3.017	68	3.085
Veneto	2.530	135	2.665
Sardegna	2.112	55	2.167
Abruzzo	1.855	85	1.940
Umbria	1.508	67	1.575
Liguria	1.329	76	1.405
Marche	882	23	905
Friuli Venezia Giulia	682	27	709
Trentino Alto Adige	489	0	489
Basilicata	449	35	484
Molise	347	0	347
Valle d'Aosta	148	0	148
<b>Totale</b>	<b>58.847</b>	<b>2.691</b>	<b>61.538</b>

Tabella n. 5– Tipologia del detenuto – Data rilevazione 20/05/2024

<b>Tipologia del detenuto</b>	<b>Detenuti Presenti</b>
Comuni	44.198
Alta sicurezza	9.457
Protetti e altro	6.677
41 bis	718
Altro	488
<b>Totale</b>	<b>61.538</b>



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 6 – Durata della pena inflitta e residua – Data rilevazione 20/05/2024

Durata della pena	Durata della <b>pena inflitta</b> Detenuti condannati presenti	Durata della <b>pena residua</b> Detenuti codannati presenti	Nota
Da 0 a 1	1.510	7.887	Nell'analisi della durata della pena inflitta e residua non vengono conteggiati quelli in attesa di primo giudizio, gli appellanti, i ricorrenti, mista con e senza definitivo e gli internati per un totale complessivo di <b>16.095</b>
Da 1 a 2	2.995	8.401	
Da 2 a 3	4.857	7.077	
Da 3 a 5	10.229	9.381	
Da 5 a 10	13.704	7.554	
Da 10 a 20	7.450	2.761	
Da 20 in poi	2.809	493	
Ergastolo	1.889	1.889	
<b>Totale condannati presenti</b>	<b>45.443</b>	<b>45.443</b>	

Tabella n. 7 – Espulsi – Periodo dal 20/05/2023 al 20/05/2024

Regione	Espulsi
Lombardia	143
Lazio	92
Veneto	37
Piemonte	33
Emilia Romagna	27
Liguria	26
Sicilia	21
Toscana	18
Puglia	17
Sardegna	8
Trentino Alto Adige	7
Abruzzo	5
Marche	5
Calabria	4
Friuli Venezia Giulia	3
Umbria	3
Campania	2
Molise	1
<b>Totale</b>	<b>452</b>



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 8 – Situazione presenza detenuti periodo analisi: massimo storico, Torreggiani, Archiviazione Torreggiani , fase emergenza Covid, fase post emergenza Covid

Periodo	Anni	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Massimo storico	2010											<b>69155</b>	
Torreggiani	2013	<b>65905</b>	65906	65831	65917	65886	66028	64873	64835	64758	64323	64047	62536
	2014	61449	60828	60197	59683	58861	58092	54414	54252	54195	54207	54428	53623
	2015	53889	53982	54122	53498	53283	52754	52144	52389	52294	52434	52636	52164
	2016	52475	52846	<b>53495</b>	53725	53873	54072	53850	54195	54465	54912	55251	54653
Archiviazione Torreggiani	2017	55381	55929	56289	56436	56863	56919	56766	57939	57661	57994	58115	57608
	2018	58087	58163	58223	58285	58569	58759	58506	59135	59275	59803	60002	59655
	2019	<b>60125</b>	60348	60611	60439	60476	60522	60254	60741	60881	60985	61174	60769
Fase emergenza Covid	2020	60971	61230	<b>57846</b>	53904	<b>53387</b>	<b>53579</b>	<b>53619</b>	<b>53921</b>	<b>54277</b>	<b>54868</b>	<b>54368</b>	<b>53364</b>
	2021	53329	53967	53509	53608	53660	53637	53129	53557	53930	54307	54593	54134
	2022	54372	54645	54609	54595	54771	54841	<b>54979</b>	55637	55835	56225	56524	56196
Fase post emergenza Covid	2023	<b>56127</b>	56319	56605	56674	57230	57525	57749	58428	58987	59674	60116	60166
	2024	60637	60924	<b>61151</b>									

Andamento della popolazione detenuta dalla fase post emergenza Covid – agosto 2022 – a marzo 2024: la popolazione detenuta è aumentata di 5.514 unità, con un incremento medio mensile di circa 276 unità; andamento popolazione detenuta da gennaio 2023 a marzo 2024: la popolazione detenuta è aumentata di 5.024, con un incremento medio mensile di circa **335** unità.

Calcolata rapportando la presenza media detenuti agli entrati dalla libertà ed espressa in mesi secondo la formula indicata in Space I del Consiglio d'Europa.



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 9 - Analisi eventi critici dal 01/01/2023 fino al 20/05/2023 e dal 01/01/2024 fino al 20/05/2024

Evento	Sotto evento	Numero eventi Dal 01/01/2023 al 20/05/2023	Numero eventi Dal 01/01/2024 al 20/05/2024	Divario
Atti di aggressione	Ferimenti	225	258	33
	Colluttazione	1.357	1.849	492
	Omicidio	1	1	=
	Tentato omicidio	1	1	=
Atto di contenimento	Luogo non specificato	187	156	-31
	Allocazione in cella priva di suppellettili	132	141	9
Autolesionismo		4.563	4.756	193
Decessi per cause naturali		46	51	5
	Esterno istituto	11	5	-6
Decesso per cause da accertare		9	7	-2
Invio urgente ospedale con/senza ricovero		5.174	5.658	484
Infrazioni disciplinari	Atti osceni o contrari alla pubblica decenza	83	109	26
	Inosservanza agli obblighi	7.737	8.194	457
	Intimidazione di compagni o sopraf.ne dei medesimi	560	682	122
	Procedimenti disciplinari	13.252	13.282	30
Isolamento	Sanitario	1.607	467	-1140
	Giudiziario	20	19	-1
	Disciplinare	768	809	41
Manifestazione di protesta <b>collettiva</b>	Sciopero della fame e/o sete	8	2	-6
	Rifiuto del vitto dell'Amm.ne/rifiuto terapie, altro	78	132	54
	Astensione att. lav./trattamento/ricreative	8	4	-4
	Percussione rumorosa cancelli/inferriate (battitura)	148	215	67
	Rifiuto di rientrare nelle celle	57	102	45
	Atto turbativo dell'ordine e della sicurezza	33	44	11
Manifestazioni di protesta <b>individuale</b>	Astensione dalle attività lavorative e ricreative	8	14	6
	Rifiuto vitto, terapie, inosservanza . o.s., altro	1.099	1.094	-5
	Sciopero della fame e/o sete	3.220	2.918	-302
	Atto turbativo dell'ordine e della sicurezza	813	1.064	251
Percosse riferite all'atto dell'arresto		87	114	27
Suicidi		23	34	11
Tentati suicidi		690	756	66
Violazione norme penali	Aggressioni fisiche al personale di Polizia Penitenziaria	560	742	182
	Aggressioni fisiche al personale amministrativo	27	33	6



## Articolo 12 – Esecuzione penale nei confronti di detenute madri

Tabella n. 10 – Detenute madri con figli al seguito – Data rilevazione 20/05/2024

Regione	Detenute madri	Figli al seguito
Lombardia	8	8
Campania	5	5
Piemonte	2	4
Lazio	2	2
Puglia	1	1
Umbria	1	1
Sicilia	2	2
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>23</b>

Tabella n. 11 - Donne con prole – Primo quadrimestre 2024

Periodo detenzione 2024	Italiane		Straniere		Totale	
	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
Gennaio	9	10	11	11	20	21
Febbraio	8	10	11	12	19	22
Marzo	8	10	8	8	16	18
Aprile	11	14	9	9	20	23

Tabella n. 12 - Detenute madri con figli al seguito - Anno 2023

Mese	Italiane		Straniere		Totale	
	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
Gennaio	6	7	9	10	15	17
Febbraio	7	9	14	15	21	24
Marzo	11	12	14	16	25	28
Aprile	11	12	9	10	20	22
Maggio	10	11	11	12	21	23
Giugno	7	7	11	11	18	18
Luglio	8	8	11	11	19	19
Agosto	7	7	11	12	18	19
Settembre	10	10	9	10	19	20
Ottobre	11	11	11	12	22	23
Novembre	11	11	11	11	22	22
Dicembre	9	9	11	11	20	20



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 13 - Detenute madri con figli al seguito - Anno 2022

Mese	Italiane		Straniere		Totale	
	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
Gennaio	6	6	9	10	15	16
Febbraio	5	5	10	11	15	16
Marzo	5	6	11	13	16	19
Aprile	6	7	12	13	18	20
Maggio	5	5	12	13	17	18
Giugno	7	7	17	18	24	25
Luglio	9	9	17	18	26	27
Agosto	6	6	17	18	23	24
Settembre	12	12	12	14	24	26
Ottobre	12	12	10	11	22	23
Novembre	8	8	9	10	17	18
Dicembre	7	7	9	10	16	17

Tabella n. 14 - Detenute madri e asili nido - Anni 2014 - 2023

Anno	Asili nido funzionanti e istituti a custodia attenuata	Asili nido non funzionanti	Detenute madri con figli in istituto	Bambini minori di 3 anni in istituto	Detenute in gravidanza
31/12/2014	15	5	27	28	9
31/12/2015	18	7	49	50	12
31/12/2016	17	5	34	37	9
31/12/2017	18	1	50	56	7
31/12/2018	17	2	47	52	3
31/12/2019	13	2	44	48	2
31/12/2020	8	1	28	29	2
31/12/2021	12	0	16	18	6
31/12/2022	12	1	16	17	2
31/12/2023	11	2	20	20	12



## Articolo 18 – Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari

Tabella n. 15 – Tipologia Istituti penitenziari – Aggiornamento del 20/05/2024

Tipologia Istituto	Numero Istituti
Casa circondariale (CC)	136
Casa circondariale femminile (CCF)	3
Casa di reclusione (CR)	47
Casa di reclusione femminile (CRF)	2
Istituto custodia attenuata madri (ICAM)	1
Istituto Casa lavoro (CL)	1
<b>Totale</b>	<b>190</b>

Grafico n° 1 – Tipologia Istituti penitenziari





Tabella n. 16 – Istituti penitenziari, Sezioni, Reparti <sup>4</sup> -

Provveditorato regionale	Numero istituti	numero Sezioni	Numero Reparti
Calabria	12	87	131
Campania	15	147	261
Emilia Romagna – Marche	16	176	249
Lazio- Abruzzo e Molise	25	243	377
Lombardia	19	153	296
Piemonte – Liguria e Valle d’Aosta	20	192	338
Puglia e Basilicata	14	127	209
Sardegna	10	85	152
Sicilia	23	184	297
Toscana e Marche	20	153	254
Triveneto	16	151	219
<b>Totale</b>	<b>190</b>	<b>1.698</b>	<b>2.783</b>

<sup>4</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell’Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano  
Data di rilevazione 6 novembre 2023



Grafico n° 2 – Numero Istituti penitenziari, Sezioni, Reparti -



Dall'analisi è emerso che tra i circuiti formalmente riconosciuti a 'custodia chiusa', vi sono le **115** sezioni di Alta sicurezza (A.S 1., A.S 2, A.S. 3) istituite in 65 Istituti; il circuito/regime del 41 bis O.P., introdotto su disposizione del D.L. 306/1992, è previsto in **12** Istituti penitenziari e complessivamente sono **20** le Sezioni destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale di cui all'art. 41 bis o.p.

Mentre tra i Circuiti formalmente riconosciuti a custodia aperta ed attenuata vi sono **287** Sezioni a trattamento intensificato; **19** Sezioni donne con prole; **17** Sezioni a custodia attenuata; **11** Sezioni presenti all'interno di Istituti a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti (Icatt); **1** Istituto e 4 Sezioni a custodia attenuata per detenute madri (Icam); **18** sezioni a custodia aperta.

Ci sono altre realtà che possono essere riconosciute come circuiti, anche se non formalmente riconosciute come tali. L'incolumità del detenuto stesso diventa uno dei criteri utilizzati per definire tali circuiti 'informali'. Tra questi circuiti figurano le **96** Sezioni ex art. 32, terzo comma del R.E. del 2000 e le **133** sezioni per detenuti 'protetti'.

Inoltre, l'analisi storica 2019 – 2024 mette in evidenza l'assegnazione quasi totale delle persone detenute nelle Sezioni a custodia chiusa, con l'indice massimo registrato nell'anno 2024 (56.372). Mentre nel mese di giugno del 2019 le persone allocate nelle Sezioni a custodia aperta erano 32.643 (53,90%) e quelle assegnate nella Sezione a custodia chiusa 27.899 (46,1%), nel mese di maggio 2024 si registra un'inversione di tendenza: infatti i detenuti presenti nelle Sezioni a custodia aperta ammontano a 4.945 unità (8,06%) mentre quelli assegnati a Sezioni a custodia chiusa a 56.372 unità (91,94%). (Cfr. tabella n.17, e grafico n. 3).




*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 17 – Numero di detenuti presenti nelle sezioni a custodia aperte e chiuse- Storico 2019-2024<sup>5</sup>

Periodo di rilevazione	Detenuti a custodia aperta	Detenuti a custodia chiusa	Totale detenuti presenti
26/06/2019	32643	27899	60542
19/03/2020	31656	28071	59727
01/12/2021	27305	27088	54593
15/06/2022	27705	27096	54801
29/12/2022	21855	34321	56196
07/06/2023	13813	43572	57385
21/12/2023	4856	55296	60152
02/05/2024	4945	56372	61317

Grafico 3 –Numero di detenuti presenti nelle sezioni a custodia aperte e chiuse- Storico 2019-2024



<sup>5</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano




*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n° 18 - Manifestazioni di protesta collettiva – Rifiuto di rientrare nelle celle, atto turbativo dell'ordine e sicurezza, detenuti partecipanti – data di rilevazione dal 1° gennaio al 17 maggio per annualità<sup>6</sup>

Anno	Rifiuto di rientrare nelle celle	Atto turbativo dell'ordine e della sicurezza
2013	20	34
2014	28	26
2015	20	40
2016	65	43
2017	65	56
2018	65	74
2019	143	19
2020	234	136
2021	128	87
2022	199	107
2023	198	118
2024	100	43

Grafico n. 4 - Manifestazioni di protesta collettiva – Rifiuto di rientrare nelle celle, atto turbativo dell'ordine e sicurezza, detenuti partecipanti – data di rilevazione dal 1° gennaio al 17 maggio per annualità



<sup>6</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 19 – Rivolte : Storico anno 2014-2024<sup>7</sup>

<b>Anno</b>	<b>Numero di rivolte</b>	<b>Istituto</b>	<b>Numero partecipanti</b>
2014	0	-	-
2015	1	C.C. Sciacca	8
	1	C.C. Vicenza	3
2016	2	C.C. Piacenza	13
2017	1	C.C. Modena	7
2018	1	C.C. Trani	4
	1	C.C. Ariano Irpino	dato mancante
	1	C.C. Trento	200
2019	1	C.C. Napoli Poggioreale	212
	1	C.C. Perugia Capanne	7
2020	1	C.C. Salerno	24
	1	C.C. Napoli Poggioreale	900
	2	C.C. Ferrara	30
	2	C.C. Reggio Emilia	250
	1	C.C. Bologna	463
	1	C.C. Modena	145
	1	C.C. Frosinone	95
	1	C.C. Rieti	85
	1	C.C. Isernia	24
	1	C.C. Roma Rebibbia N.C.	500
	1	C.C. Cremona	96
	1	C.C. Milano San Vittore	700
	1	C.R. Alessandria	30
	1	C.C. Matera	15
	1	C.C. Foggia	440
	1	C.C. Melfi	181
	1	C.C. Termini Imerese	16
	1	C.C. Siracusa	191
	1	C.C. Palermo Pagliarelli	50
	1	C.C. Trapani	370
1	C.R. Padova	60	
2021	1	C.C. Varese	55
2022	1	C.C. Terni	7
2023	1	C.R. San Cataldo	11
2024	1	C.C. Prato	10



Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Il Collegio

Tabella n. 20 - Manifestazioni di protesta collettiva - Atti turbativi dell'ordine e della sicurezza avvenuti negli Istituti penitenziari dal 1.3.2020 al 20.4.2020 (Periodo inizio diffusione Covid-19)<sup>8</sup>

Provveditorato regionale	Istituto	Atti turbativi	Persone coinvolte	Personale di Polizia penitenziaria Interventuto	Detenuti feriti	Decessi detenuti	Feriti personale Polizia penitenziaria	Danni causati	Stima del danno in euro
Campania	Carinola - Casa circondariale	2	188	56	-	-	-	Si	10.000
	Napoli "Poggioreale" - Casa circondariale	2	439	85	-	-	-	No	-
	Santa Maria C.V. Casa circondariale	3	267	266	-	-	-	Si	40.000
Emilia Romagna - Marche	Piacenza - Casa circondariale	1	35	71	-	-	-	No	-
Lazio - Abruzzo - Molise	Campobasso - Casa circondariale	1	4	10	-	-	-	No	-
	Cassino - Casa circondariale	1	15	10	-	-	-	No	-
	Roma "Regina Coeli" - Casa circondariale	1	483	191	-	-	-	Si	500.000
	Velletri - Casa circondariale	1	295	144	-	-	-	Si	700.000
	Viterbo - Casa circondariale	1	150	25	-	-	-	No	-
	Sulmona - Casa reclusione	1	3	2	-	-	-	No	-
Lombardia	Bergamo - Casa circondariale	2	111	160	-	-	-	No	-
	Como - Casa circondariale	2	780	150	-	-	2	No	-
	Mantova - Casa circondariale	1	20	35	-	-	-	No	-
	Pavia - Casa circondariale	1	340	203	-	-	3	Si	500.000
	Milano "Opera" - Casa reclusione	2	407	367	18	-	18	Si	500.000
Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Alessandria - Casa reclusione	2	19	82	7	-	2	No	-
	La Spezia - Casa reclusione	1	180	63	-	-	-	No	-
	Torino "Le Vallette" - Casa circondariale	1	41	50	-	-	-	No	-
Puglia - Basilicata	Bari - Casa circondariale	1	76	125	-	-	-	Si	50.000
	Trani - Casa circondariale	1	265	47	-	-	-	Si	50.000
Sardegna	Cagliari - Casa circondariale	1	360	43	-	-	-	No	-
Sicilia	Catania "Piazza Lanza" - Casa circondariale	1	75	93	-	-	-	No	-
	Palermo "Ucciardone" - Casa reclusione	1	103	136	-	-	-	No	-
	Trapani - Casa circondariale	1	222	12	-	-	-	No	-
Toscana - Umbria	Firenze "Sollicciano" - Casa circondariale	1	80	100	-	-	-	Si	50.000
	Livorno - Casa circondariale	1	4	4	-	-	-	No	-
	Massa Marittima - Casa circondariale	1	6	10	-	-	-	Si	6.000
	Pisa - Casa circondariale	1	100	19	2	-	4	Si	4.000
	Prato - Casa circondariale	1	270	165	-	-	-	Si	60.000
Veneto - Friuli V.G. - Trentino A.A.	Udine - Casa circondariale	1	54	40	-	-	-	No	-
	Venezia "Maggiore" - Casa circondariale	1	240	105	3	-	-	Si	50.000
	Vicenza - Casa circondariale	1	10	15	-	-	-	No	-
	Padova - Casa reclusione	1	4	7	-	-	-	No	-
<b>Totale</b>		<b>41</b>	<b>5.646</b>	<b>2.891</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>29</b>		<b>2.520.000</b>

<sup>8</sup> Elaborazione dati a cura del Garante nazionale



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 21 - Rivolte avvenute negli Istituti penitenziari dal 1.3.2020 al 20.4.2020<sup>9</sup> (Periodo inizio diffusione Covid-19)

Provveditorato regionale	Istituto coinvolto	Rivolte	Persone coinvolte	Personale di Polizia penitenziaria e altre forze intervenuti	Detenuti feriti	Decessi detenuti	Feriti personale Polizia penitenziaria	Danni causati	Stima dei danni in euro
Campania	Salerno - Casa circondariale	1	24	189	-	-	6	SI	500.000
	Napoli "Poggioreale" - Casa circondariale	1	900	544	51	-	52	SI	1.700.000
Emilia Romagna - Marche	Ferrara - Casa circondariale	2	30	123	-	-	1	SI	50.000
	Reggio Emilia - Casa circondariale	2	250	124	1	-	-	SI	50.000
	Bologna - Casa circondariale	1	463	353	-	1	2	SI	500.000
	Modena - Casa circondariale	1	145	276	8	9*	26	SI	1.700.000
Lazio - Abruzzo - Molise	Frosinone - Casa circondariale	1	95	182	-	-	-	SI	800.000
	Rieti - Casa circondariale N.C.	1	85	106	-	3	-	SI	1.300.000
	Isernia - Casa circondariale	1	24	30	-	-	-	SI	300.000
	Roma "Rebibbia" - Casa circondariale N.C.	1	500	232	-	-	7	SI	400.000,00
Lombardia	Cremona - Casa circondariale	1	96	79	1	-	3	SI	50.000
	Milano "San Vittore" - Casa circondariale	1	700	220	3	-	-	SI	1.100.000
Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Alessandria - Casa reclusione	1	30	112	-	-*	1	SI	200.000
Puglia- Basilicata	Matera - Casa circondariale	1	15	48	2	-	-	No	-
	Foggia - Casa circondariale	1	440	188	1	-	-	SI	600.000
	Melfi - Casa circondariale	1	181	85	-	-	-	No	-
Sicilia	Termini Imerese - Casa circondariale	1	16	39	-	-	-	No	-
	Siracusa - Casa circondariale	1	191	211	2	-	-	SI	350.000
	Palermo "Pagliarelli" - Casa circondariale	1	50	120	-	-	-	SI	75.000
	Trapani - Casa circondariale	1	370	206	-	-	-	SI	420.000
Veneto - Friuli V.G. - Trentino A.A.	Padova - Casa reclusione	1	60	100	-	-	9	SI	50.000
<b>Totale</b>		<b>23</b>	<b>4.665</b>	<b>3.567</b>	<b>69</b>	<b>13</b>	<b>107</b>		<b>9.745.000</b>

<sup>9</sup> Elaborazione dati a cura del Garante nazionale



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 22 – Principali tipologie di reato – Detenuti presenti al 31 dicembre 2023<sup>10</sup>

<b>Principale tipologia di reato</b>	<b>Detenuti italiani</b>	<b>Detenuti stranieri</b>	<b>totale detenuti</b>	<b>di cui condannati</b>
Associazione di stampo mafioso	8860	249	9109	5766
Associazione per delinquere	2070	482	2552	2131
Contravvenzioni	3424	762	4186	3755
Contro il patrimonio	45380	14766	60155	49984
Contro il sentimento religioso	896	98	994	900
Contro la famiglia	4624	1651	6275	4487
Contro la persona	25553	11309	36862	30718
Contro la personalità dello Stato	108	45	153	120
Contro la Pubblica Amministrazione	6677	3803	10480	8953
Contro l'Amministrazione della Giustizia	5988	1281	7269	6667
Economia pubblica	927	27	954	852
Fede pubblica	3492	1529	5021	4955
Incolunità pubblica	1547	238	1785	1555
Leggi armi	8600	683	9283	7403
Moralità pubblica	42	44	86	80
Prostituzione	135	339	474	433
TU immigrazione	134	1521	1655	1157
TU stupefacenti	14578	5988	20566	15548
Altri reati	2020	150	2160	2007

<sup>10</sup> Un dato rilevante riguarda il numero di detenuti ristretti per reati contravvenzionali (n. 4186 di cui condannati 3755), che notoriamente si contraddistinguono per minor gravità e su cui potrebbero incentrarsi eventuali interventi in funzione deflattiva della popolazione detenuta, con conseguente riduzione dell'indice di sovraffollamento.



## Articolo 25 – Concessione di benefici ai detenuti

Tabella n. 23 - Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari per effetto della legge 199/2010 dal 1° gennaio al 31 marzo 2024

Regione di detenzione	detenuti usciti ex L. 199/2010		di cui stranieri	
	totale	donne	totale	donne
Abruzzo	19	3	2	0
Basilicata	0	0	0	0
Calabria	15	0	1	0
Campania	54	2	6	0
Emilia Romagna	23	2	9	1
Lazio	4	0	0	0
Liguria	36	10	17	6
Lombardia	7	0	4	0
Marche	60	7	34	2
Piemonte	5	0	3	0
Puglia	3	0	1	0
Sardegna	53	3	20	0
Sicilia	27	0	2	0
Toscana	19	1	7	0
Trentino Alto Adige	61	3	7	0
Umbria	30	3	11	1
Valle d'Aosta	7	0	1	0
Veneto	11	1	8	1
Abruzzo	0	0	0	0
Basilicata	38	2	26	1
<b>Totale</b>	<b>472</b>	<b>37</b>	<b>159</b>	<b>12</b>



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 24 - Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari per effetto della legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 marzo 2024

Regione di detenzione	detenuti usciti ex L.199/2010		di cui stranieri	
	Totale	donne	totale	donne
Abruzzo	1.227	100	262	19
Basilicata	138	16	13	3
Calabria	876	30	101	5
Campania	3.220	280	298	45
Emilia Romagna	1.057	86	540	37
Lazio	546	49	175	17
Liguria	2.978	368	1.014	191
Lombardia	1.074	63	504	34
Marche	5.896	557	3.019	348
Piemonte	434	20	130	2
Puglia	257	0	25	0
Sardegna	3.095	204	1.306	97
Sicilia	2.190	83	210	26
Toscana	1.485	59	441	26
Trentino Alto Adige	3.830	129	393	16
Umbria	2.855	195	1.512	77
Valle d'Aosta	429	45	201	9
Veneto	669	60	246	27
Abruzzo	151	0	65	0
Basilicata	2.642	233	1.347	111
<b>Totale</b>	<b>35.049</b>	<b>2.577</b>	<b>11.802</b>	<b>1.090</b>



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 25 - Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31/12/2023

Regione di detenzione	detenuti usciti ex L.199/2010		di cui Stranieri	
	Totale	donne	totale	Donne
Abruzzo	1.208	97	260	19
Basilicata	138	16	13	3
Calabria	861	30	100	5
Campania	3.166	278	292	45
Emilia Romagna	1.034	84	531	36
Lazio	542	49	175	17
Liguria	2.942	358	997	185
Lombardia	1.067	63	500	34
Marche	5.836	550	2.985	346
Piemonte	429	20	127	2
Puglia	254	0	24	0
Sardegna	3.042	201	1.286	97
Sicilia	2.163	83	208	26
Toscana	1.466	58	434	26
Trentino Alto Adige	3.769	126	386	16
Umbria	2.825	192	1.501	76
Valle d'Aosta	422	45	200	9
Veneto	658	59	238	26
Abruzzo	151	0	65	0
Basilicata	2.604	231	1.321	110
<b>Totale</b>	<b>34.577</b>	<b>2.540</b>	<b>11.643</b>	<b>1.078</b>



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 26 – Detenuti presenti in regime di semilibertà alla data del 20/05/2024

<b>Regione</b>	<b>Detenuti in semilibertà</b>
Campania	179
Toscana	143
Lombardia	143
Sicilia	139
Puglia	135
Piemonte	125
Emilia Romagna	89
Veneto	66
Lazio	54
Sardegna	49
Marche	42
Liguria	33
Abruzzo	33
Umbria	29
Friuli Venezia Giulia	26
Calabria	23
Molise	8
Trentino Alto Adige	8
Basilicata	3
Valle d'Aosta	3
<b>Totale</b>	<b>1.330</b>

Tabella n. 27 – Usciti in misura alternativa – Periodo dal 20/05/2023 al 20/05/2024

<b>Regione</b>	<b>Usciti in misura alternativa</b>
Lombardia	2.875
Campania	2.612
Sicilia	2.213
Puglia	1.800
Lazio	1.410
Emilia Romagna	1.222
Piemonte	1.068
Toscana	963
Veneto	767
Calabria	726
Abruzzo	509
Sardegna	503
Liguria	490
Umbria	341
Marche	283
Friuli Venezia Giulia	224
Trentino Alto Adige	183
Basilicata	164
Molise	100
Valle d'Aosta	31
<b>Totale</b>	<b>18.484</b>




*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 28 – Permessi concessi ai detenuti – Storico 2019/2023

<b>Regione di detenzione</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Abruzzo	1.050	400	399	635	799
Basilicata	125	41	62	70	87
Calabria	883	548	561	769	694
Campania	2.469	865	1.241	1.703	1.764
Emilia Romagna	2.263	479	417	601	1.371
Friuli Venezia Giulia	317	66	68	205	286
Lazio	1.373	676	971	1.120	1.084
Liguria	1.240	401	331	393	633
Lombardia	15.492	4.228	4.182	8.455	12.531
Marche	294	125	169	164	183
Molise	227	153	103	99	104
Piemonte	2.930	875	1.276	1.920	1.727
Puglia	1.380	662	754	1.093	1.187
Sardegna	2.180	728	931	1.154	1.299
Sicilia	2.521	1.153	1.416	1.710	1.842
Toscana	2.623	1.234	1.904	2.742	2.818
Trentino Alto Adige	134	29	53	118	171
Umbria	1.334	456	562	558	686
Valle d'Aosta	54	31	53	54	71
Veneto	1.151	522	705	1.141	1.223
<b>Totale</b>	<b>40.040</b>	<b>13.672</b>	<b>16.158</b>	<b>24.704</b>	<b>30.560</b>

Grafico n. 5 – Permessi concessi ai detenuti – Storico 2019/2023





*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

## **Articolo 26 – Attività lavorativa dei detenuti**

Tabella n. 29 - Detenuti presenti e lavoranti - Periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024

<b>Regione</b>	<b>Detenuti presenti</b>	<b>Detenuti lavoranti</b>
Abruzzo	1.935	715
Basilicata	491	145
Calabria	3.035	852
Campania	7.527	2.025
Emilia Romagna	3.646	1.211
Friuli Venezia Giulia	695	161
Lazio	6.764	1.559
Liguria	1.401	367
Lombardia	8.909	2.225
Marche	896	347
Molise	335	152
Piemonte	4.230	1.384
Puglia	4.396	1.192
Sardegna	2.156	965
Sicilia	6.832	1.038
Toscana	3.191	1.172
Trentino Alto Adige	490	123
Umbria	1.566	575
Valle d'Aosta	142	51
Veneto	2.664	686
<b>Totale</b>	<b>61.301</b>	<b>16.945</b>



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 30 – Mercede netta totale - Periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024

<b>Regione</b>	<b>Mercede netta</b>
Abruzzo	225.906
Basilicata	63.446
Calabria	366.318
Campania	909.395
Emilia Romagna	401.240
Friuli Venezia Giulia	69.995
Lazio	634.069
Liguria	147.228
Lombardia	913.404
Marche	114.858
Molise	47.164
Piemonte	526.351
Puglia	447.197
Sardegna	356.034
Sicilia	438.647
Toscana	439.513
Trentino Alto Adige	47.648
Umbria	170.269
Valle d'Aosta	13.223
Veneto	264.507
<b>Totale</b>	<b>6.590.409</b>

Tabella n. 31 – Ore lavorate totali- Periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024

<b>Regione</b>	<b>Ore lavorate</b>
Abruzzo	34.544
Basilicata	9.712
Calabria	56.565
Campania	140.567
Emilia Romagna	61.497
Friuli Venezia Giulia	10.855
Lazio	99.379
Liguria	22.434
Lombardia	139.931
Marche	18.108
Molise	7.257
Piemonte	83.185
Puglia	67.816
Sardegna	57.453
Sicilia	66.874
Toscana	68.866
Trentino Alto Adige	7.351
Umbria	26.951
Valle d'Aosta	2.057
Veneto	40.872
<b>Totale</b>	<b>1.022.274</b>



Tabella n.32 - Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia - Situazione al 30 giugno 2023<sup>11</sup>

Tipologia lavorazione	Lavorazioni			Posti	
	Numero totale	In attività	Gestite dall'Amministrazione penitenziaria	disponibili	occupati
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici	7	7	1	60	54
Assemblaggio componenti vari	23	23	1	315	287
Autolavaggio / carrozzeria	9	8	6	32	23
Call center	8	8		147	126
Calzoleria / Pelletteria	4	4	1	35	35
Confezionamento pasti	5	5	3	54	54
Data entry / dematerializzazione documenti	9	8	2	54	45
Fabbri	10	10	8	58	42
Falegnameria	22	21	16	181	135
Lanificio / Tessitoria	4	3	4	88	49
Lavanderia	22	21	13	89	81
Metalmeccanica	3	2		18	18
Oggettistica materiali vari	12	11	5	84	74
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria	21	21	2	152	141
Produzioni Alimentari	16	16		85	75
Sartoria / Calzetteria / Maglieria	30	29	16	381	324
Tipografia / Editoria / Legatoria	9	9	2	42	41
Trattamento / Trasformazione rifiuti	6	6	1	23	23
Varie	2	2		3	3
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento	32	31	23	210	160
<b>Totale</b>	<b>254</b>	<b>245</b>	<b>104</b>	<b>2.111</b>	<b>1.790</b>

<sup>11</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n .33 - Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2023<sup>12</sup>

Regione di detenzione	Lavorazioni			Posti	
	numero totale	in attività	Gestite dall'Amministrazione penitenziaria	disponibili	occupati
Abruzzo	4	4	3	67	57
Basilicata	1	0	1	1	0
Calabria	8	8	6	42	30
Campania	25	25	18	233	200
Emilia Romagna	24	23	4	204	153
Lazio	31	29	17	154	134
Liguria	9	9	0	27	27
Lombardia	49	47	9	378	351
Marche	2	2	2	13	10
Piemonte	28	28	8	192	183
Puglia	10	10	2	53	47
Sardegna	5	5	3	25	20
Sicilia	14	12	12	163	60
Toscana	17	16	13	162	157
Trentino Alto Adige	2	2	0	25	24
Umbria	6	6	6	63	59
Valle d'Aosta	2	2	0	10	5
Veneto	17	17	0	299	273
<b>Totale nazionale</b>	<b>254</b>	<b>245</b>	<b>104</b>	<b>2.111</b>	<b>1.7</b>

<sup>12</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n.34 - Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2023<sup>13</sup>

Regione di detenzione	Strutture in ambito agricolo		Detenuti in attività agricole	
	totale	di cui colonie	totale	di cui in colonie
Calabria	1	-	5	-
Campania	3	-	21	-
Emilia Romagna	4	-	47	-
Lazio	4	-	7	-
Lombardia	4	-	10	-
Marche	2	-	10	-
Piemonte	5	-	32	-
Puglia	1	-	5	-
Sardegna	3	3	162	162
Sicilia	3	-	8	-
Toscana	6	1	43	28
<b>Totale nazionale</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>350</b>	<b>190</b>

<sup>13</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 35 - Detenuti lavoranti per datore di lavoro - Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria 30 giugno 2023<sup>14</sup>

Regione di detenzione	Lavorazioni	Colonie agricole	Servizi d'istituto	Manutenzione ordinaria fabbricati (MOF)	Servizi extra murari (ex art. 21 legge 354 del 1975)*	Totale
Abruzzo	43	0	604	21	19	687
Basilicata	0	0	54	5	15	74
Calabria	25	0	781	47	84	937
Campania	180	0	1.469	124	70	1.843
Emilia Romagna	27	0	863	33	49	972
Friuli Venezia Giulia	0	0	215	6	10	231
Lazio	81	0	1.333	94	88	1.596
Liguria	0	0	331	58	27	416
Lombardia	39	0	1.764	103	136	2.042
Marche	10	0	258	15	20	303
Molise	0	0	43	9	1	53
Piemonte	97	0	908	61	84	1.150
Puglia	12	0	1.048	41	38	1.139
Sardegna	10	162	436	49	53	710
Sicilia	50	0	1.571	113	136	1.870
Toscana	150	28	705	67	67	1.017
Trentino Alto Adige	0	0	154	4	14	172
Umbria	59	0	440	33	16	548
Valle d'Aosta	0	0	47	0	7	54
Veneto	0	0	425	36	30	491
Totale nazionale	783	190	13.449	919	964	16.305

\* Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

<sup>14</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 36 - Detenuti lavoranti per datore di lavoro - Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria 30 giugno 2023<sup>15</sup>

Regione di detenzione	Semiliberi		Lavoro all'esterno ex art. 21 legge 354 del 1975	Lavoranti in istituto per conto di :		Totale
	In proprio	Per datori di lavori esterni		Imprese	Cooperative	
Abruzzo	0	18	10	14	0	42
Basilicata	0	1	0	0	3	4
Calabria	3	14	7	8	2	34
Campania	3	85	9	10	10	117
Emilia Romagna	0	63	49	36	92	240
Friuli Venezia Giulia	0	19	8	0	0	27
Lazio	3	50	38	17	36	144
Liguria	5	21	19	4	23	72
Lombardia	1	123	290	67	246	727
Marche	0	27	24	0	0	51
Molise	0	2	1	0	0	3
Piemonte	1	109	118	2	84	314
Puglia	3	105	19	14	21	162
Sardegna	1	27	24	7	6	65
Sicilia	1	84	7	0	10	102
Toscana	4	137	110	4	3	258
Trentino Alto Adige	0	7	5	0	24	36
Umbria	1	17	26	0	0	44
Valle d'Aosta	0	0	8	0	5	13
Veneto	1	50	69	1	272	393
<b>Totale nazionale</b>	<b>27</b>	<b>959</b>	<b>841</b>	<b>184</b>	<b>837</b>	<b>2.848</b>

<sup>15</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*

*Il Collegio*

## Articolo 27 – Apprendistato professionalizzate per i detenuti

## Articolo 28 – Organizzazione del lavoro dei detenuti

Tabella n. 37 - Detenuti inseriti in corsi professionali - Corsi professionali per regione- Primo semestre 2023 (data di rilevazione 30 giugno 2023)<sup>16</sup>

Regione di detenzione	Corsi attivati			Corsi terminati			Promossi	Di cui stranieri promossi
	Numero corsi	Iscritti	Di cui stranieri	Numero corsi	Iscritti	Di cui stranieri iscritti		
Abruzzo	3	52	18	1	34	9	34	9
Basilicata	2	17	1	1	7		7	
Calabria	2	19	10	1	7	5	7	5
Campania	11	130	4	5	43	3	40	3
Emilia Romagna	24	209	112	13	92	46	82	40
Friuli Venezia Giulia	10	124	60	6	85	53	80	51
Lazio	20	298	85	17	310	82	310	82
Liguria	1	10	10	1	10	10	10	10
Lombardia	67	840	392	44	553	269	499	239
Marche	14	156	59	5	78	25	66	23
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	15	173	51	5	63	20	48	16
Puglia	14	143	8	10	226	10	222	10
Sardegna	8	75	31	5	56	24	43	18
Sicilia	39	394	52	15	160	18	96	12
Toscana	31	618	312	34	729	356	629	307
Trentino Alto Adige	8	63	36	6	51	27	51	27
Umbria	-	-	-	1	7	2	7	2
Valle d'Aosta	1	6	6	1	6	6	4	4
Veneto	4	32	20	8	73	45	66	40
<b>Totale</b>	<b>274</b>	<b>3359</b>	<b>1267</b>	<b>179</b>	<b>2590</b>	<b>1010</b>	<b>2301</b>	<b>898</b>

<sup>16</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano



*Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*  
*Il Collegio*

Tabella n. 38 - Detenuti inseriti in corsi professionali - Corsi professionali per tipologie- Primo semestre 2023 (data di rilevazione 30 giugno 2023)<sup>17</sup>

Tipologia di corsi	Corsi attivati			Corsi terminati			Promossi	Di cui stranieri promossi
	Numero corsi	Iscritti	Di cui stranieri	Numero corsi	Iscritti	Di cui stranieri iscritti		
Arte e cultura	27	380	156	12	131	47	92	24
Arti grafiche e televisive	8	79	33	3	31	12	28	10
Artigianato	9	110	28	5	61	17	59	16
Cucina e ristorazione	53	576	207	32	494	171	432	156
Edilizia	24	250	64	16	171	55	143	47
Elettrica	5	45	12	4	53	16	38	14
Estetica	7	62	13	6	49	26	41	20
Falegnameria	7	64	22	3	127	8	123	6
Giardinaggio e agricoltura	34	401	142	25	262	75	213	66
Idraulica	2	14	11	3	31	17	30	16
Igiene e ambiente	12	155	73	10	140	72	137	71
Impiegatizio	1	5	2	-	-	-	-	-
Informatica	14	153	47	8	89	46	89	46
Legatoria e tipografia	3	24	8	3	34	22	34	22
Lingue	3	47	21	4	75	49	74	48
Meccanica	4	31	14	3	21	9	21	9
Orientamento al lavoro	8	112	58	7	104	57	102	56
Professionalità sportive	14	239	86	10	236	81	233	80
Tessile	4	51	21	1	12	6	12	6
Altro	35	561	249	24	469	224	400	185
<b>Totale</b>	<b>274</b>	<b>3359</b>	<b>1267</b>	<b>179</b>	<b>2590</b>	<b>1010</b>	<b>2301</b>	<b>898</b>

<sup>17</sup> Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica  
Analisi ed elaborazione dati a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Fabrizia Pinelli, Dott. Giovanni Suriano



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale  
Il Collegio*

Allegato 2

Tabelle e Grafici in merito alla privazione della libertà da parte delle forze di polizia<sup>1</sup>

**Indice**


N° Tabella /Grafico	Descrizione	Pagina
1	Tabella 1 Camere di sicurezza in Italia, per tipologia di Forza di Polizia. Anni dal 2016 al 2023	1
2	Grafico 1 Totale delle camere di sicurezza agibili in Italia - Anni 2016 - 2023	1
3	Tabella 2 Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia. Anni dal 2016 al 2023	2
4	Grafico 2 Analisi del numero di transiti nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016 - 2023	2
5	Tabella 3 Pistole Taser in dotazione per l'impiego operativo. Anno 2023	3
6	Grafico 3 Analisi del numero di Pistole Taser in dotazione per l'impiego operativo - Anno 2023	3
7	Tabella 4 Utilizzo del Taser e del Warnig Arc, per tipologia di Forza di Polizia. Anno 2023	4
8	Grafico 4 Analisi dell'utilizzo del Taser e del Warnig Arc. Anno 2023	4
9	Tabella 5 Persone arrestate all'interno dei Cpr. Anni dal 2020 al 2022	5

<sup>1</sup> Fonte: Elaborazione dei dati comunicati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Analisi ed elaborazione a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Anna Rita di Vittorio, Dott. Gaspare Giglio

**Tabella 1 - Camere di sicurezza in Italia, per tipologia di Forza di Polizia - Anni 2016 - 2023**

	Camere di sicurezza agibili						Camere di sicurezza inagibili						Camere di sicurezza totale camere											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Polizia di Stato	327	328	304	329	323	322	318	335	349	333	346	330	281	221	141	211	676	661	650	659	604	543	459	546
Carabinieri	1.068	1.081	1.017	977	934	872	829	794	399	379	449	460	538	471	483	493	1.467	1.460	1.466	1.437	1.472	1.343	1.312	1.287
Guardia di Finanza	n.d.	97	80	79	74	88	83	86	n.d.	77	99	100	107	98	102	101	n.d.	174	179	179	181	186	185	187
Totale camere di sicurezza in Italia	1.395	1.506	1.401	1.385	1.331	1.282	1.230	1.215	748	789	894	890	926	790	726	805	2.143	2.295	2.295	2.275	2.257	2.072	1.956	2.020

**Grafico 1 - Totale delle camere di sicurezza agibili in Italia - Anni 2016 - 2023**




Fonte: Elaborazione dei dati comunicati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Analisi ed elaborazione a cura dell'Ufficio del Garante nazionale; Dott.ssa Anna Rita di Vittorio, Dott. Gaspare Giglio

**Tabella 2 - Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia, per tipologia di Forza di Polizia - Anni 2016 - 2023**

Tipologia di Forza di Polizia	Transiti							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Polizia di Stato	12.395	14.347	12.901	11.920	9.320	9.818	9.812	9.961
Carabinieri	16.726	16.142	13.747	12.888	7.148	7.664	8.276	8.169
Guardia di Finanza	0	407	124	127	93	180	128	175
Totale delle persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia	29.121	30.896	26.772	24.935	16.561	17.662	18.216	18.305

**Grafico 2 - Analisi del numero di transiti nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016 - 2023**




Fonte: Elaborazione dei dati comunicati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Analisi ed elaborazione a cura dell'Ufficio del Garante nazionale. Dott.ssa Anna Rita di Vittorio, Dott. Gaspare Giglio

**Tabella 3 - Pistole Taser in dotazione per l'impiego operativo, per tipologia di Forza di Polizia, Anno 2023**

	PS	CC	GDF
Pistole Taser in dotazione per l'impiego operativo	1764	3000	208

**Grafico 3 - Analisi del numero di Pistole Taser in dotazione per l'impiego operativo, per tipologia di Forza di Polizia, Anno 2023**




Fonte: Elaborazione dei dati comunicati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Analisi ed elaborazione a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Anna Rita di Vittorio, Dott. Gaspare Giglio  
 Periodo di riferimento: 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023

**Tabella 4 - Utilizzo del Taser e del Warnig Arc, per tipologia di Forza di Polizia, Anno 2023**

	PS	CC	GDF
Utilizzo del Taser e del Warnig Arc	393	295	3

**Grafico 4 - Analisi dell'utilizzo del Taser e del Warnig Arc, per tipologia di Forza di Polizia, Anno 2023**



Fonte: Elaborazione dei dati comunicati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Analisi ed elaborazione a cura dell'Ufficio del Garante nazionale: Dott.ssa Anna Rita di Vittorio, Dott. Gaspare Giglio  
Periodo di riferimento: 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023

Tabella 5 - Persone arrestate all'interno dei Cpr 2020-2022

2020			2021			2022			Totale
Donne	Uomini	Tot.	Donne	Uomini	Tot.	Donne	Uomini	Tot.	
0	73	73	0	54	54	1	49	50	177